

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	9
SEDE REFERENTE:	
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) .....	9
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) .....	34
ALLEGATO 2 (Emendamenti dei relatori) .....	45

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni, e il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

#### La seduta comincia alle 19.15.

**DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.**

**C. 1060 Governo.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, come concordato nell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite si è convenuto di procedere questa sera alla votazione di tutte le proposte emendative presentate, al fine di concludere in un'unica seduta l'esame del provvedimento.

Invita quindi i relatori e il Governo a formulare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della collega Annarita Patriarca, relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Borrelli 1.1 e degli articoli aggiuntivi Sergio Costa 1.01, Grippo 1.03 e Morgante 1.04.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Borrelli 1.1 e gli articoli aggiuntivi Sergio Costa 1.01 e Grippo 1.03.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Morgante 1.04, sottoscritto dall'onorevole Congedo, è stato ritirato.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della collega Annarita Patriarca, relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cannata 2.1, Berruto 2.2, degli identici emendamenti Congedo 2.3 e Squeri 2.4. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Cannata 2.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cavandoli 2.7, e degli identici emendamenti Peluffo 2.8, Rubano 2.9 e Gusmeroli 2.10, nonché degli articoli aggiuntivi Cappelletti 2.01 e 2.02 e Sergio Costa 2.03. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, anche degli articoli aggiuntivi Morgante 2.04 e De Palma 2.05.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Cannata 2.1, sottoscritto dall'onorevole Congedo, gli identici emendamenti Congedo 2.3 e Squeri 2.4, l'emendamento Cavandoli 2.7, gli identici emendamenti Rubano 2.9 e Gusmeroli 2.10, nonché gli articoli aggiuntivi Morgante 2.04, sottoscritto dall'onorevole Congedo, e De Palma 2.05.

Avverte che il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dell'emendamento Cannata 2.5.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Berruto 2.2 e Peluffo 2.8, nonché gli articoli aggiuntivi Cappelletti 2.01 e 2.02 e Sergio Costa

2.03. Approvano quindi l'emendamento Cannata 2.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della collega Annarita Patriarca, relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Fenu 3.1 e Di Sanzo 3.2, Tremaglia 3.3 e De Palma 3.4, degli emendamenti Cappelletti 3.5 e Dell'Olio 3.6, nonché dell'articolo aggiuntivo Simiani 3.01.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Tremaglia 3.3 e De Palma 3.4.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Fenu 3.1 e Di Sanzo 3.2, dichiara che la sua forza politica aveva richiesto per essi una particolare attenzione, visto il contenuto, in favore delle energie rinnovabili.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Fenu 3.1 e Di Sanzo 3.2, gli emendamenti Cappelletti 3.5 e Dell'Olio 3.6, nonché l'articolo aggiuntivo Simiani 3.01.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della collega Annarita Patriarca, relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Deidda 4.1, Congedo 4.2, Fenu 4.3, Raffa 4.4, Alifano 4.5, Lovecchio 4.6, Fenu 4.7, Penza 4.8, Fenu 4.9 e degli identici emendamenti Congedo 4.10, De Palma 4.11, Toccalini 4.12, Gebhard 4.13 e Peluffo 4.14.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento Congedo 4.15. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Squeri 4.16, degli identici emendamenti Rubano 4.17 e Gusmeroli 4.18 e Peluffo 4.19, e degli emendamenti De

Palma 4.20, Cappelletti 4.21, De Palma 4.22, Simiani 4.23, De Palma 4.24, Congedo 4.25, De Palma 4.26, Berruto 4.27.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento Fenu 4.28. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Fenu 4.29, Penza 4.31, Fenu 4.32 e Malavasi 4.34.

Esprime invece parere favorevole, a condizione che siano riformulati in identico testo, sugli identici emendamenti Gadda 4.35, Schullian 4.37 e Nevi 4.38 (*vedi allegato 1*).

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Gadda 4.45, Schullian 4.46, Nevi 4.47, nonché degli articoli aggiuntivi Gebhard 4.04, Todde 4.010, degli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.018, Bordonali 4.019 e Lupi 4.020, nonché dell'articolo aggiuntivo Lupi 4.021.

Esprime poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Alfonso 4.022, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Sala 4.023 e Gusmeroli 4.024. Chiede infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rubano 4.025, Lucaselli 4.026 e 4.032 del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Deidda 4.1 e Congedo 4.2, nonché gli identici emendamenti Congedo 4.10, De Palma 4.11, Toccalini 4.12 e Gebhard 4.13. Inoltre, i presentatori hanno ritirato l'emendamento Squeri 4.16, gli identici emendamenti Rubano 4.17 e Gusmeroli 4.18, gli emendamenti De Palma 4.20, 4.22 e 4.24, Congedo 4.25, De Palma 4.26, gli identici emendamenti Schullian 4.46 e Nevi 4.47, l'articolo aggiuntivo Gebhard 4.04 nonché gli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.018 e Bordonali 4.019 e gli identici articoli aggiuntivi Sala 4.023 e Gusmeroli 4.024.

Dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti Congedo 4.15 e Fenu 4.28 e

degli articoli aggiuntivi Rubano 4.025, Lucaselli 4.026 e 4.032 del Governo.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 4.3, Raffa 4.4, Alifano 4.5, Lovecchio 4.6, Fenu 4.7 e Penza 4.8.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 4.9, stigmatizza il fatto che la Presidente del Consiglio partecipi a tutti gli eventi di professionisti e commercialisti, e poi il Governo dia parere negativo sull'emendamento in esame, che estende proprio ai professionisti il contributo per l'acquisto dell'energia elettrica.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 4.9, Peluffo 4.14 e 4.19, Cappelletti 4.21, Simiani 4.23 e Berruto 4.27.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.29, chiede ai relatori e al Governo di mutare parere in considerazione del fatto che la sua proposta emendativa estende la possibilità di riportare all'anno successivo la quota di crediti di imposta non utilizzata, ciò che risulterebbe molto utile soprattutto alle imprese cosiddette « energivore ». Teme inoltre che il parere contrario sia determinato dalla circostanza che la Ragioneria dello Stato non sembra attribuire alla misura sufficiente efficacia.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 4.29, Penza 4.31 e Fenu 4.32.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 4.34, prende atto dei pareri espressi dai relatori e dal Governo facendo, tuttavia, presente che la sua proposta chiedeva di estendere le agevolazioni fiscali per il consumo di energia e di gas agli studi medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, anche al fine di sostenere un settore professionale che risulta oggi in sofferenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Malvasi 4.34.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione proposta degli identici emendamenti Gadda 4.35, Schullian 4.37, Nevi 4.38.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gadda 4.35 (*Nuova formulazione*), Schullian 4.37 (*Nuova formulazione*), Nevi 4.38 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Gadda 4.45, nonché l'articolo aggiuntivo Todde 4.010.

Marco OSNATO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Lupi 4.020 e 4.021: s'intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi che il deputato Merola ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo D'Alfonso 4.022 e che i presentatori accettano la riformulazione proposta. Avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia sottoscrive l'emendamento.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo D'Alfonso 4.022 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Fenu 5.6, Bonelli 5.9, Bonafè 5.10, Francesco Silvestri 5.11, Squeri 5.12, Fenu 5.13, Congedo 5.14 e 5.15, Ambrosi 5.16, Lai 5.17, Squeri 5.18, De Bertoldi 5.19, degli identici articoli aggiuntivi Squeri 5.01 e Cannata 5.02, nonché dell'articolo aggiuntivo Rubano 5.03.

Il sottosegretario di Stato Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato le seguenti

proposte emendative: Squeri 5.12, Congedo 5.14 e 5.15, Ambrosi 5.16, Squeri 5.18, De Bertoldi 5.19, gli identici articoli aggiuntivi Squeri 5.01 e Cannata 5.02, nonché l'articolo aggiuntivo Rubano 5.03. Avverte altresì che il deputato Ricciardi ha sottoscritto l'emendamento Lai 5.17.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 5.6, Bonelli 5.9, Bonafè 5.10, Francesco Silvestri 5.11, Fenu 5.13 e Lai 5.17.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Vaccari 6.1, degli identici emendamenti Gadda 6.2, Nevi 6.3 e Carloni 6.4, nonché degli identici articoli aggiuntivi Gadda 6.01, Nevi 6.02 e Carloni 6.03.

Il sottosegretario di Stato Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Nevi 6.3 e Carloni 6.4, nonché gli identici articoli aggiuntivi Nevi 6.02 e Carloni 6.03.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vaccari 6.1 e Gadda 6.2, nonché l'articolo aggiuntivo Gadda 6.01.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gebhard 7.1, Fenu 7.2, Peluffo 7.3, Congedo 7.4, De Palma 7.5 e Toccalini 7.6, a condizione che siano riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*). Invita invece al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Comaroli 7.038 e Fenu 7.054. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 7.057.

Esprime infine parere favorevole a condizione che siano riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*) sugli identici articoli

aggiuntivi Gusmeroli 7.058 e Zucconi 7.059. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo De Bertoldi 7.060.

Il sottosegretario di Stato Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Comaroli 7.038, sottoscritto dall'onorevole Centemero.

Dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Gusmeroli 7.057 e De Bertoldi 7.060. Avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Gebhard 7.1, Fenu 7.2, Peluffo 7.3, Congedo 7.4, De Palma 7.5 e Toccalini 7.6.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gebhard 7.1 (*Nuova formulazione*), Fenu 7.2 (*Nuova formulazione*), Peluffo 7.3 (*Nuova formulazione*), Congedo 7.4 (*Nuova formulazione*), De Palma 7.5 e Toccalini 7.6 (*Nuova formulazione*), come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Fenu 7.054 e approvano gli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 7.058 (*Nuova formulazione*) e Zucconi 7.059 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 19.45, è ripresa alle 20.30.**

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il Governo ha manifestato l'intenzione di affrontare in questa sede il tema delle misure in favore dei comuni a rischio di spopolamento.

Per quanto il tema non sia strettamente pertinente alle materie trattate dal decreto-legge in oggetto, ritiene che, data la sua rilevanza, sarebbe opportuno trattarlo attraverso l'approvazione di una proposta

emendativa laddove tutti i gruppi concordino.

Angela RAFFA (M5S), ritiene corretto che la proposta emendativa in questione sia presentata da parte dei gruppi delle due Commissioni anziché dal Governo, sottolineando che quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrarsi più collaborativo con i membri del Parlamento.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) concorda con le considerazioni svolte dalla collega Raffa.

Virginio MEROLA (PD-IDP) si associa.

Marco OSNATO, *presidente*, acquisito l'assenso del Governo, comunica che è necessario che tutti i presidenti dei gruppi delle due Commissioni sottoscrivano l'articolo aggiuntivo 7.068 (*vedi allegato 1*).

Elena BONETTI (A-IV-RE) chiede precisazioni in merito alla copertura degli oneri recati dall'articolo aggiuntivo 7.068.

Il sottosegretario Federico FRENI rileva che, dati gli attuali vincoli di bilancio, la copertura finanziaria non può essere disposta diversamente.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo 7.068 è stato sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi presenti.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), evidenziando che la copertura prevista impegna circa un terzo delle risorse previste dal decreto in esame, chiede che la proposta emendativa sia accantonata in attesa di conoscere l'esito delle altre proposte.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 7.068 e comunica che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita

al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Bonetti 8.1 e Cattaneo 8.2, nonché sugli emendamenti Gusmeroli 8.3, Quartini 8.4, 8.5 e 8.6, Benigni 8.7, Quartini 8.8, 8.9, 8.11 e 8.14, degli identici emendamenti Furfaro 8.15 e Lacarra 8.16, degli emendamenti Quartini 8.17, 8.18 e 8.19, Bonetti 8.20, Quartini 8.22, degli identici emendamenti Pavanelli 8.23 e Gebhard 8.24 e dell'articolo aggiuntivo Lucaselli 8.01.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Ciocchetti 8.10.

Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 8.12 dei relatori, identico all'emendamento Lucaselli 8.13.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ciocchetti 8.10.

Avverte altresì che il presentatore ha ritirato l'emendamento Cattaneo 8.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonetti 8.1.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Gusmeroli 8.3.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra il suo emendamento 8.4 evidenziando come la questione legata al *payback* per le piccole e medie imprese sia ormai emergenziale, con 1.350 imprese che devono restituirlo e che sono ormai prossime al collasso. Sottolinea inoltre il rischio che le prossime gare vadano deserte e che si determini la mancanza di presidi sanitari negli ospedali e nelle sale operatorie. Esprime l'avviso che il *payback* vada azzerato o ridotto per le piccole e medie imprese e che il ristoro vada effettuato a carico delle grandi multinazionali – molte delle quali con domicilio fiscale all'estero – che hanno realizzato extra profitti nel periodo della pandemia.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento a tutte le proposte emendative aventi ad oggetto il tema del *payback*, sottolinea che il Governo, pur non avendo introdotto il *payback*, è ben consapevole di doversi occupare delle conseguenze a carico delle imprese. Evidenziando che circa un quarto delle risorse del decreto sono state destinate in favore delle imprese penalizzate dalla predetta misura – cifra a sua avviso congrua, seppur insufficiente – ribadisce che il Governo si propone di intervenire ulteriormente, anche raccogliendo le indicazioni che perverranno dal Parlamento, con un successivo provvedimento che si occuperà di risolvere definitivamente la questione del *payback*. Ribadisce, quindi, che il Governo in carica ha ereditato la questione. Conclude segnalando che al momento non è possibile stanziare ulteriori risorse.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Benigni 8.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quartini 8.8, 8.9 e 8.11.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede di sottoscrivere l'emendamento Lucaselli 8.13.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 8.12 dei relatori e Lucaselli 8.13 (*vedi allegato 1*).

Respingono altresì, con distinte votazioni, l'emendamento Quartini 8.14.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) evidenzia che l'emendamento 8.15, di cui è cofirmataria, è volto a sanare quello che, a suo avviso, è un equivoco relativo alle scadenze dei termini previsti per la proroga. Chiede quindi che venga accantonato.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, propone l'ac-

cantonamento degli identici emendamenti Furfaro 8.15 e Lacarra 8.16.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Furfaro 8.15 e Lacarra 8.16.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quartini 8.17, 8.18 e 8.19, Bonetti 8.20 e Quartini 8.22.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la presentatrice ha ritirato l'emendamento Gebhard 8.24.

Andrea QUARTINI (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Pavanelli 8.23, sottolineando che è l'unico emendamento volto ad eliminare il *payback*.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, chiarisce che una norma che introduca l'eliminazione del *payback* solo per alcune categorie di imprese comporterebbe un problema di legittimità costituzionale, mentre la sua eliminazione per tutte le imprese implicherebbe un problema di bilancio a carico del Servizio sanitario nazionale e, quindi, delle regioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pavanelli 8.23.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lucaselli 8.01 è stato ritirato e avverte che i relatori hanno presentato gli articoli aggiuntivi 16.027 e 16.028 (*vedi allegato 2*).

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è di trenta minuti.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Benigni 9.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ciocchetti 9.02 e

Bonetti 9.03 e degli articoli aggiuntivi Benigni 9.08 e 9.012.

Invita al ritiro di tutte le restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ciocchetti 9.02 e Bonetti 9.03 e degli articoli aggiuntivi Benigni 9.08 e 9.012. Prende altresì atto che i presentatori dell'emendamento Benigni 9.2 accettano la riformulazione proposta e che il gruppo Lega la sottoscrive.

Le Commissioni approvano l'emendamento Benigni 9.2, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro degli articoli aggiuntivi Paolo Emilio Russo 9.01, degli identici articoli aggiuntivi Cattoi 9.04 e Lucaselli 9.05 nonché dell'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 9.06 e degli articoli aggiuntivi Benigni 9.09 e 9.010.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 10, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ciocchetti 10.7, 10.10 dei relatori e Panizzut 10.14.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Panizzut 10.20 e Rosso 10.25.

Invita al ritiro i presentatori di tutte le restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento Panizzut 10.14, sul quale si rimette alle Commissioni.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Panizzut 10.20 e Rosso 10.25.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marianna Ricciardi 10.1, Sportiello 10.2, Di Lauro 10.3, Zanella 10.4, Malavasi 10.5 e Zanella 10.6.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ciocchetti 10.7 (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni respingono altresì l'emendamento Zanella 10.8.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Gebhard 10.9.

Marianna RICCIARDI (M5S) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 10.10 dei relatori, ritenendo assurdo sopprimere le parole « esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera » al comma 2 dell'articolo 10.

Le Commissioni approvano l'emendamento 10.10 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Furfaro 10.12 e Loizzo 10.13.

Le Commissioni approvano l'emendamento Panizzut 10.14 (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento De Palma 10.15.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Laus 10.16, Zanella 10.18 e Laus 10.19.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Loizzo 10.21.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zanella 10.22 e Furfaro 10.23 e l'emendamento Furfaro 10.24, nonché gli articoli aggiuntivi Sportiello 10.01 e Malavasi 10.02.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, procedendo all'esame delle proposte emendative riferite

all'articolo 11, esprime parere favorevole sull'emendamento Ciancitto 11.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Propone l'accantonamento degli emendamenti Ciocchetti 11.3, Malavasi 11.4 e Zanella 11.5 e degli articoli aggiuntivi Quartini 11.010, Bonetti 11.011, Malavasi 11.012 e De Parma 11.013.

Invita al ritiro i presentatori di tutte le restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Ciocchetti 11.3, Malavasi 11.4 e Zanella 11.5 e degli articoli aggiuntivi Quartini 11.010, Bonetti 11.011, Malavasi 11.012 e De Parma 11.013.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra il suo emendamento 11.1, raccomandandone l'approvazione e chiedendo una rivalutazione dei pareri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 11.1.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Loizzo 11.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro. 11.6.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Lancellotta 11.7. Prende altresì atto che i gruppi Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega sottoscrivono l'emendamento Ciancitto 11.8. Prende altresì atto che i presentatori dell'emendamento Ciancitto 11.8 accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ciancitto 11.8, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro 11.9.



Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 11.16, di cui è cofirmataria, non comprende come si possa esprimere parere contrario su proposte emendative che mirano a valorizzare l'attività del personale sanitario che opera nei pronto soccorso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zanella 11.10 e Furfaro 11.16, Bonetti 11.17.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 14.05, comunicando che il termine per la presentazione dei subemendamenti è di trenta minuti.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede al Governo le motivazioni del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua firma 11.014.

Il sottosegretario Federico FRENI fa notare che le proposte emendative in oggetto appaiono suscettibili di produrre oneri, osservando inoltre che, secondo il Dipartimento della funzione pubblica, il tema delle sedi disagiate risulta già disciplinato.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, pur condividendo lo spirito dell'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.014, fa notare che il tema connesso al perimetro delle aree disagiate sarà affrontato in un provvedimento successivo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) ritiene che la risposta del sottosegretario Freni sia insoddisfacente, atteso che la sua proposta emendativa non appare onerosa. Ritiene incomprensibile esprimere un parere contrario su una proposta emendativa volta a attrarre personale sanitario nei piccoli pronto soccorsi di provincia.

Emiliano FENU (M5S) sottoscrive, anche a nome di tutto il suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.014.

Angelo BONELLI (AVS) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.014.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.014.

Emiliano FENU (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.015.

Angelo BONELLI (AVS) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 11.015.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Toni Ricciardi 11.015 e Stefanazzi 11.016.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 12, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 12.4 e sull'emendamento Furfaro 12.3, a condizione che sia riformulato in termini identici al precedente emendamento.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Benigni 12.17.

Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti Ciocchetti 12.13, Marianna Ricciardi 12.14, Benigni 12.15, Cattori 12.16 e Ciocchetti 12.28.

Invita al ritiro delle restanti proposte emendative, precisando che altrimenti il parere sarebbe negativo.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Ciocchetti 12.13, Marianna Ricciardi 12.14, Benigni 12.15, Cattori 12.16 e Ciocchetti 12.28.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonetti 12.1 e 12.2.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Furfaro 12.3 accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Furfaro 12.3, come riformulato, e Zanella 12.4 (*vedi allegato 1*).

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra il suo emendamento 12.5, non comprendendo il parere contrario del Governo al quale chiede una rivalutazione, atteso che la proposta emendativa non appare onerosa.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO conferma il parere contrario del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 12.5.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Rosso 12.6, Loizzo 12.11, Ciancitto 12.20, Benigni 12.26, Ciocchetti 12.30 e gli articoli aggiuntivi Benigni 12.03 e Vietri 12.06.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonetti 12.7.

Elena BONETTI (A-IV-RE), intervenendo sul proprio emendamento 12.8, osserva che esso tutela la possibilità di sostenere il prosieguo del percorso di specializzazione da parte dei non specializzati assunti, valorizzando un principio che va a qualificare la competenza del personale sanitario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonetti 12.8.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 12.9, osserva che vi è una categoria di sanitari, quella dei chimici, che potrebbero svolgere un ruolo importante specialmente per quanto riguarda le patologie ambientali, ad esempio in ordine alla valutazione di contaminanti ambientali e di radiazioni. Facendo presente che l'emendamento in esame nasce da sollecitazioni provenienti appunto da tale categoria; ricorda che per altre professioni di tipo medico la stabilizzazione del personale e la progressione in carriera per anzianità di servizio è già prevista.

Reputa pertanto inopportuno bistrattare una professionalità che in virtù dei cambiamenti climatici sarà nel futuro sempre più importante.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, replica al collega Quartini facendo presente che sulla figura professionale dei chimici vi è attenzione da parte del Governo, che intende intervenire in modo organico sulla materia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quartini 12.9, Bonetti 12.10 e 12.12. Approvano quindi l'emendamento Benigni 12.17 (*vedi allegato 1*).

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 12.18, fa presente che esso risponde al principio per cui le competenze di uno specializzando devono essere riconosciute. Precisa che non si tratta di un problema di remunerazione ma di valorizzazione professionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marianna Ricciardi 12.18 e 12.19, gli identici emendamenti Zanella 12.21 e Girelli 12.22, gli emendamenti Di Lauro 12.23, Ilaria Fontana 12.24 e 12.25, Sportiello 12.27 e Bonetti 12.31, gli articoli aggiuntivi Quartini 12.01 e Bonetti 12.02, nonché gli identici articoli aggiuntivi Zanella 12.04 e Stumpo 12.05.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Furfaro 13.2 e Ciocchetti 13.6.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la VI Commissione, passando alle proposte emendative relative all'articolo 13, invita al ritiro degli emendamenti Zanella 13.1 e 13.3, Girelli 13.4 e Quartini 13.7, esprimendo parere contrario.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.8 dei relatori. Esprime parere

contrario sugli emendamenti Faraone 13.10 e Quartini 13.11.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ciocchetti 13.12.

Propone altresì l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lucaselli 13.03.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lucaselli 13.03.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zanella 13.1 e 13.3, Girelli 13.4 e Quartini 13.7.

Approvano l'emendamento 13.8 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Faraone 13.10 e Quartini 13.11.

Approvano, infine, l'emendamento Ciocchetti 13.12.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Zucconi 14.9 e Colosimo 14.16.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita al ritiro degli emendamenti Bonetti 14.1 e 14.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marianna Ricciardi 14.3, Bonetti 14.4, Zanella 14.5, Mangialavori 14.6 e Furfaro 14.7.

Invita al ritiro degli emendamenti Marianna Ricciardi 14.8, Bicchielli 14.10, Di Lauro 14.11, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Colosimo 14.12 e Matone 14.15.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori su tutte le proposte emendative, ad eccezione degli identici emenda-

menti Colosimo 14.12 e Matone 14.15, sui quali si rimette alle Commissioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonetti 14.1 e 14.2.

Approvano quindi gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 14.3, Bonetti 14.4, Zanella 14.5, Mangialavori 14.6 e Furfaro 14.7 (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto della volontà dei componenti il gruppo Fratelli d'Italia di sottoscrivere gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 14.3, Bonetti 14.4, Zanella 14.5, Mangialavori 14.6 e Furfaro 14.7.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 14.8.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Bicchielli 14.10 decade per assenza dei presentatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro 14.11.

Approvano quindi gli identici emendamenti Colosimo 14.12 e Matone 14.15.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la VI Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 15, esprime parere favorevole sull'emendamento Gadda 15.1, sugli identici emendamenti Lucaselli 15.2, Faraone 15.3 e Malavasi 15.4, nonché sull'emendamento Lazzarini 15.6, a condizione che quest'ultimo sia riformulato in modo identico agli emendamenti Lucaselli 15.2, Faraone 15.3 e Malavasi 15.4.

Esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 15.5. Esprime infine parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Ciancitto 15.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e Casasco 15.02.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Benigni 15.8.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello della relatrice su tutte le proposte emendative. Precisa che sull'emendamento 15.7 dei relatori il parere è favorevole a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Benigni 15.8.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gadda 15.1 (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto della volontà dei presentatori dell'emendamento Lazzarini 15.6 di accedere alla riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Lucaselli 15.2, Faraone 15.3, Malavasi 15.4 nonché Lazzarini 15.6, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Respingono l'emendamento Zanella 15.5.

Approvano quindi l'emendamento 15.7 dei relatori, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto della volontà dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Ciancitto 15.01 di accedere alla riformulazione proposta dai relatori.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) afferma di non comprendere perché si voti a favore di un emendamento che abolisce il requisito della specializzazione per un solo comparto, mentre negli altri viene mantenuto. Ipotizza che si tratti di un trattamento di favore *ad personam*.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto della volontà dei componenti dei gruppi Fratelli d'Italia e Forza Italia di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ciancitto 15.01.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) afferma che la laurea in odontoiatria è una laurea di sei anni, molto qualificante, a suo avviso sufficiente per garantire l'accesso al Servizio sanitario nazionale.

Laura CAVANDOLI (LEGA) afferma che la materia dell'emendamento in esame è oggetto anche di una proposta di legge a sua firma. Ricorda che la laurea in odontoiatria dà accesso alle scuole di specializzazione che sono molto poche, e questo fa sì che ci sia un numero di soggetti insufficienti con questo profilo. Annuncia che il gruppo Lega intende sottoscrivere l'emendamento in oggetto.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) dichiara di non comprendere perché, mancando i posti nelle scuole di specializzazione, non si provveda semplicemente ad aumentarne il numero.

Andrea QUARTINI (M5S) ricorda che il decreto legislativo n. 502 del 1992, che pure dovrebbe essere modificato, ha comunque stabilito che i profili dei medici all'interno delle strutture sanitarie pubbliche siano di tipo dirigenziale. Per accedere alla dirigenza occorre avere la specializzazione. Afferma pertanto di comprendere la fase di emergenza in atto, ma non capisce come essa possa riguardare gli odontoiatri.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) sottolinea che se la laurea di sei anni in odontoiatria deve dare accesso al Servizio sanitario nazionale, lo stesso deve valere per tutte le lauree mediche di sei anni. Si tratta di un precedente pericoloso e incomprensibile, a livello giuridico e politico. Chiede dunque di ritirare l'emendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Ciancitto 15.01 (*Nuova formulazione*) e Casasco 15.02 (*vedi allegato 1*).

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 16, anche a nome del relatore per la VI Commissione, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Zanella 16.4 e Stumpo 16.5, dell'emendamento Vietri 16.6 nonché degli identici articoli aggiuntivi Sportiello 16.03, Panizzut

16.04, Caiata 16.05 e Malavasi 16.06, Stumpo 16.07 e Sportiello 16.026.

Invita quindi al ritiro delle restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Zanella 16.4 e Stumpo 16.5, dell'emendamento Vietri 16.6 nonché degli identici articoli aggiuntivi Sportiello 16.03, Panizzut 16.04, Caiata 16.05 e Malavasi 16.06, Stumpo 16.07 e Sportiello 16.026.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascari 16.1.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Ciancitto 16.2.

Elena BONETTI (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 16.3, fa presente che questo è volto a tutelare la sicurezza del personale medico prevedendo a tal fine l'utilizzo di strumenti tecnologici, quali telecamere, nonché pene per gli aggressori. Osserva, quindi, che al Governo e alla maggioranza era stato chiesto di tener in debito conto le istanze contenute negli emendamenti del suo gruppo, senza tuttavia aver ottenuto una risposta.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) chiede alla relatrice e al Governo l'accantonamento dell'emendamento Bonetti 16.3, la cui contrarietà viene fatta dipendere dalla sua eccessiva onerosità, facendo presente, tuttavia, che non sono chiari i criteri con cui viene utilizzata tale motivazione, giacché emendamenti ben più onerosi hanno avuto una diversa sorte.

Il sottosegretario Federico FRENI evidenzia che l'emendamento in discussione comporta oneri pluriennali. Si dichiara tuttavia non contrario ad accantonarlo, restando però fermo il fatto che il decreto-

legge non contempla coperture finanziarie pluriennali.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Bonetti 16.3.

Marco OSNATO, *presidente*, vista la proposta della relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bonetti 16.3.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 16.8, evidenzia come i casi di percosse siano quelli che più frequentemente avvengono, mentre in relazione all'emendamento a sua prima firma 16.7, segnala che conosce quale sensibilità vi sia in materia di errori medici e dichiara altresì di sapere che è stata avviata l'attività di una Commissione che lavorerà su questo tema nel corso dell'anno. Tuttavia, ritiene che sia necessario rispondere a tali esigenze nell'immediatezza e non con tempi dilatati.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto del ritiro degli articoli aggiuntivi De Palma 16.01, Comaroli 16.010 e Tenerini 16.016.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marianna Ricciardi 16.7 e 16.8, nonché gli articoli aggiuntivi Marianna Ricciardi 16.02, Furfaro 16.08, 16.019 e 16.023.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 22.10, è ripresa alle 22.40.**

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 17,18 e 19.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro,

esprimendo altrimenti parere contrario degli identici emendamenti Grimaldi 17.1 e Merola 17.2. Preannuncia un parere favorevole sugli identici emendamenti Bagnai 17.3 e Zucconi 17.4 nonché sull'articolo aggiuntivo Congedo 17.05 rispetto ai quali è in predisposizione una proposta di riformulazione. Propone pertanto l'accantonamento di tali proposte emendative. Propone inoltre l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Manes 17.01, De Palma 17.02, Cavandoli 17.03 e De Bertoldi 17.04.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario degli identici emendamenti Borrelli 18.1 e Merola 18.2 nonché dell'emendamento Borrelli 19.1, De Palma 19.3 e Matera 19.4. Propone l'accantonamento dell'emendamento Centemero 19.2.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli emendamenti De Palma 19.3 e Matera 19.4 sono stati ritirati dai presentatori e dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali è stata avanzata richiesta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Grimaldi 17.1 e Merola 17.2, gli identici emendamenti Borrelli 18.1 e Merola 18.2 nonché l'emendamento Borrelli 19.1.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 20, 21 e 22.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 20, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Zanella 20.1 e Merola 20.2, dell'emendamento Congedo 20.3 e propone l'accantonamento dell'emendamento Cecchetti 20.4.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi De Palma 20.01, Stefani 20.04 e Cavandoli 20.06, nonché degli emendamenti Fratoianni 21.1, Merola 21.2, De Palma 21.3, Fenu 21.4 e Grimaldi 22.1.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore

Marco OSNATO, *presidente*, Avverte che sono stati ritirati dai presentatori l'emendamento Congedo 20.3 e gli articoli aggiuntivi De Palma 20.01, Stefani 20.04 e Cavandoli 20.06; dispone l'accantonamento dell'emendamento Cecchetti 20.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zanella 20.1 e Merola 20.2 e gli emendamenti Fratoianni 21.1 e Merola 21.2.

Vito DE PALMA (FI-PPE) ritira l'emendamento a sua prima firma 21.3, esprimendo però dubbi sulla sua onerosità.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 21.4, soppressivo della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo, rilevando che la disposizione reca una norma di interpretazione autentica di una normativa che non aveva alcun bisogno di essere interpretata. Rileva che in tal modo si fa un regalo ai soggetti che detengono illecitamente patrimoni all'estero.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fenu 21.4 e Grimaldi 22.1.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Fenu 23.1, Borrelli 23.2 e Merola 23.3, degli emendamenti

Merola 23.4, D'Orso 23.5, Merola 23.6, D'Orso 23.7, Fenu 23.8, 23.9 e 23.11, D'Orso 23.13, degli identici emendamenti D'Orso 23.14, Enrico Costa 23.15 e Merola 23.16 e dell'emendamento Merola 23.17.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Guerra 23.01, degli identici articoli aggiuntivi Gebhard 23.02, De Palma 23.03, Toccalini 23.04 e Fenu 23.035 e degli articoli aggiuntivi Fenu 23.036, Tenerini 23.016 e Matera 23.027, 23.028 e 23.029.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Alessio 23.033, nonché sugli articoli aggiuntivi Iaia 23.034 e sull'emendamento De Palma 24.11, presentato ad altro articolo ma che riguarda la stessa materia, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Tenerini 23.016, Matera 23.027, 23.028 e 23.029, nonché gli identici articoli aggiuntivi Gebhard 23.02, De Palma 23.03, Toccalini 23.04 e Fenu 23.035.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 23.1, interamente soppressivo dell'articolo, dichiara di comprendere che in occasione di un condono si possa ipotizzare uno scudo penale ma sottolinea che in questo caso si è sicuramente superato ogni limite e che le norme introdotte rendono di fatto conveniente alle aziende non pagare le imposte fino al termine di un eventuale contenzioso in quanto ciò è sicuramente meno oneroso di un finanziamento bancario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Fenu 23.1, Borrelli 23.2 e Merola 23.3, gli emendamenti Merola 23.4, D'Orso 23.5, Merola 23.6, D'Orso 23.7, Fenu 23.8, 23.9 e 23.11, D'Orso 23.13, gli identici emendamenti D'Orso 23.14, Enrico Costa 23.15 e Merola 23.16, l'emendamento Merola 23.17 e l'articolo aggiuntivo Guerra 23.01.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Fenu 23.036

e approvano l'articolo aggiuntivo D'Alessio 23.033 (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'identica riformulazione dell'articolo aggiuntivo Iaia 23.034 e dell'emendamento De Palma 24.11 è stata accettata dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Iaia 23.034 e l'emendamento De Palma 24.11 come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 24.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Barzotti 24.1, Furgiuele 24.2, Barzotti 24.3, 24.4, 24.5 e 24.6, Tenerini 24.7 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Steger 24.01.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Furgiuele 24.2 e Tenerini 24.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Barzotti 24.1, 24.3, 24.4, 24.5 e 24.6.

Andrea DE BERTOLDI (FDI) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Steger 24.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Steger 24.01 (*vedi allegato 1*).

**La seduta, sospesa alle 23.05, è ripresa alle 0.15 di mercoledì 10 maggio 2023.**

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno ora all'e-

same delle proposte emendative accantonate. Avverte innanzitutto che l'emendamento Congedo 4.15 è stato ritirato.

Guerino TESTA, *relatore per la VI Commissione*, intervenendo anche a nome della collega Patriarca, relatrice per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fenu 4.28.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Emiliano FENU (M5S) chiede spiegazioni al Governo sul parere formulato.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che vi è un parere ostativo del Ministero dell'Ambiente che non è stato possibile modificare.

Emiliano FENU (M5S) ritiene che la Ragioneria stia in questo caso ipotizzando che non tutti i contribuenti presentino la richiesta. Si rammarica che il Governo non abbia fatto su questo punto il minimo sforzo.

Il sottosegretario Federico FRENI rivedica il pieno impegno del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fenu 4.28.

Guerino TESTA, *relatore per la VI Commissione*, intervenendo anche a nome della collega Patriarca, relatrice per la XII Commissione, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Rubano 4.025 e Lucaselli 4.026, a condizione che siano riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Rubano 4.025 e Lucaselli 4.026 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 4.032 del Governo è stato ritirato.

Avverte altresì che gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 7.057 e De Bertoldi 7.060 sono stati ritirati.

Ricorda infine che l'articolo aggiuntivo 7.068 è stato sottoscritto da tutti i capigruppo delle Commissioni VI e XII.

Guerino TESTA, *relatore per la VI Commissione*, intervenendo anche a nome della collega Patriarca, relatrice per la XII Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 7.068.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede chiarimenti in merito alle modalità di sottoscrizione dell'articolo aggiuntivo in esame.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le sottoscrizioni saranno indicate in ordine alfabetico.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 7.068 (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Ciocchetti 8.10 è stato ritirato.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Furfaro 8.15 e Lacarra 8.16.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) chiede la motivazione del parere contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che il posticipo della scadenza del versamento al 30 giugno non è coerente con i bilanci dei servizi sanitari regionali e



provinciali 2022 che accolgono le iscrizioni di questi importi.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Furfaro 8.15 e Lacarra 8.16.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, pur ritenendo che sarebbe stato possibile individuare una soluzione per la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Ciocchetti 9.02 e Bonetti 9.03, invita al ritiro i presentatori, non essendo stato possibile acquisire un parere favorevole del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, chiede al deputato Ciocchetti se acceda all'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 9.02.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) dichiara di non comprendere le motivazioni di tale richiesta.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO afferma che gli spostamenti sui farmaci innovativi possono provocare dei disavanzi all'interno dei bilanci, rilevando altresì come la *governance* farmaceutica relativa ai tetti di spesa che vanno parallelamente coi fondi per i farmaci innovativi debba costituire un *unicum*. La *governance* farmaceutica deve essere aderente alle terapie, e deve essere modificata sempre tenendo presente il quadro generale. Per quanto vi sia un orientamento favorevole di fondo, non è poi possibile modificare un pezzo della *governance* farmaceutica astraendola dal tutto.

Elena BONETTI (A-IV-RE) dichiara di non avere alcuna intenzione di ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.03, segnalando che la modifica proposta non intende riformare la *governance* del farmaco e non presenta alcun onere in quanto si propone di utilizzare gli avanzi di un fondo pienamente capiente. Ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio il sottosegretario Gemmato ha chie-

sto e ottenuto il ritiro di un emendamento a sua firma di analogo tenore, del quale dichiarava in quella sede di condividere le finalità, per poter svolgere un approfondimento tecnico; rammenta che successivamente era stato accolto dal Governo un ordine del giorno al riguardo. Si dichiara pertanto stupita che nonostante un sostegno condiviso non venga espresso un parere favorevole sulla proposta da lei presentata, osservando che forse vi è a questo punto una contrarietà rispetto al suo contenuto.

Sul piano più generale, rileva che nel fascicolo contenente le proposte di riformulazione non è incluso nulla che riguardi le forze di opposizione, nonostante l'atteggiamento collaborativo tenuto sino a questo momento. Ritiene pertanto difficile poter svolgere un'opposizione costruttiva in tali condizioni.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, nel confermare quanto affermato dalla deputata Bonetti in ordine a quanto avvenuto in occasione dell'esame della scorsa legge di bilancio, precisa che il parere contrario sulla proposta emendativa in discussione è dettato da una valutazione sulla sua onerosità. Nel riconoscere l'importanza dello sviluppo di farmaci innovativi, ribadisce come a suo avviso appaia opportuno prevedere un riordino complessivo della *governance* farmaceutica anche con il coinvolgimento delle regioni e nell'ottica di una maggiore tutela per i cittadini. Precisa che la richiesta di ritiro è quindi determinata dal fatto che non vi sono ancora le condizioni per adottare le soluzioni proposte con l'articolo aggiuntivo 9.03.

Andrea QUARTINI (M5S) ricorda che le proposte emendative in discussione riguardano un contesto estremamente delicato e che si tratta di utilizzare le risorse disponibili, in quanto non spese, per assicurare cure adeguate a persone in condizioni di estrema fragilità. Ritiene quindi che vi sia una responsabilità morale nel respingere tali proposte emendative.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ciocchetti 9.02 e Bonetti 9.03.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, chiede al rappresentante del Governo le ragioni per cui non sembra possibile esprimere un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Benigni 9.08.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime un parere contrario, in assenza di una relazione tecnica.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel rilevare che si sta assistendo ad uno scontro all'interno dei gruppi di maggioranza, sottolinea come avvenga ormai di frequente di non riuscire a comprendere a quale struttura governativa appartenga la titolarità delle decisioni assunte nel contesto dell'esame parlamentare delle proposte di legge. Ritiene tale situazione inaccettabile nonché mortificante per il ruolo dei parlamentari.

Andrea QUARTINI (M5S) segnala che il contenuto dell'articolo aggiuntivo 9.08 è pienamente coerente con una mozione recentemente approvata in Assemblea e che l'argomento dello stesso riguarda la produzione di farmaci per i quali non sono disponibili alternative terapeutiche.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) si unisce alle riflessioni svolte dal collega Quartini sulla mozione approvata dalla Camera, ricordando che l'emendamento in discussione non comporta spese aggiuntive. Trova quindi assai sgradevole che dopo oltre un'ora di attesa venga espresso da parte del rappresentante del Governo, un parere contrario privo di una esauriente motivazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Benigni 9.08.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Benigni 9.012 è stato ritirato dai presentatori.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Panizzut 10.20 e parere favorevole sull'emendamento Rosso 10.25, a condizione che sia

riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme alla relatrice sull'emendamento Rosso 10.25 mentre si rimette alle Commissioni sull'emendamento Panizzut 10.20.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la riformulazione proposta dell'emendamento Rosso 10.25 è stata accettata dai presentatori.

Vito DE PALMA (FI-PPE) sottoscrive a nome dei deputati del suo gruppo l'emendamento Rosso 10.25, come riformulato.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Panizzut 10.20 e Rosso 10.25, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Ciocchetti 11.3 è stato ritirato dai presentatori.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 11.4 e Zanella 11.5.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Malavasi 11.4 e Zanella 11.5.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Quartini 11.010, Bonetti 11.011, Malavasi 11.012 e De Palma 11.013, stante la mancata soluzione di problematiche sul piano dell'oneirosità.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vito DE PALMA (FI-PPE) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.013.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottolinea che sulle proposte emendative in esame è stata svolta un'interlocuzione con la relatrice e che era stata ipotizzata una loro riformulazione.

Stigmatizza pertanto in maniera decisa il cambio di atteggiamento, che appare contrario al buon senso e alla correttezza istituzionale.

Elena BONETTI (A-IV-RE) ringraziando la relatrice per avere mantenuto aperto il dialogo tra tutte le forze parlamentari, sottolinea che si è tuttavia ignorato l'atteggiamento responsabile dei gruppi di minoranza si è deciso di non approvare nessuna proposta emendativa da loro presentata. Nel considerare inaccettabile quanto accaduto, ritiene che ciò debba essere argomento di un confronto schietto all'interno della Commissione Affari sociali.

Andrea QUARTINI (M5S) si associa alle considerazioni fatte dalle colleghe intervenute ricordando che le strutture di pronto soccorso versano in una situazione di grave crisi con serie minacce di dimissioni di massa delle persone che ci lavorano in condizioni insostenibili. Avendo già segnalato che il decreto in esame prevede solo interventi « palliativi » rispetto a tale situazione, ritiene incomprensibile che non siano approvate disposizioni che consentirebbero di reperire nuovo personale con una spesa inferiore a quella prevista per i cosiddetti gettonisti.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) rileva che quanto accaduto denota il completo svuotamento della funzione legislativa, segnalando che su proposte emendative sulle quali vi è un consenso trasversale dovrebbe esserci uno scatto d'orgoglio da parte di tutti i parlamentari.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, ritiene di dover porgere le proprie scuse per quanto si è verificato, essendosi impegnata a tro-

vare una soluzione in grado di consentire il raggiungimento di un obiettivo condiviso. Purtroppo ostacoli sopravvenuti rispetto a una valutazione sulla onerosità delle proposte emendative in oggetto non hanno consentito di individuare una soluzione adeguata.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Quartini 11.010, Bonetti 11.011 e Malavasi 11.012.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Ciocchetti 12.13 e Benigni 12.15.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Marianna Ricciardi 12.14.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 12.14.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Cattoi 12.16, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il presentatore ha accettato la riformulazione dell'emendamento Cattoi 12.16.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cattoi 12.16, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome

del relatore per la VI Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Ciocchetti 12.28.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) chiede precisazioni rispetto all'invito al ritiro, essendogli stato inizialmente prospettato un parere favorevole subordinatamente alla riformulazione dell'emendamento.

Il sottosegretario Federico FRENI precisa che era stata ipotizzata una riformulazione, ma l'assenza di relazione tecnica non consente l'espressione di un parere favorevole.

Elena BONETTI (A-IV-RE) domanda perché in tal caso il Governo non si rimetta alla valutazione delle Commissioni.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma il parere contrario.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) ritira il suo emendamento 12.28.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ritira il suo articolo aggiuntivo 13.03.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 14.05 dei relatori.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che non sono pervenuti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 14.05 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 14.05 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Benigni 15.8.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita

al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bonetti 16.3 e degli identici emendamenti Zanella 16.4 e Stumpo 16.5.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bonetti 16.3 e gli identici emendamenti Zanella 16.4 e Stumpo 16.5.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Vietri 16.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che la presentatrice ha accettato la riformulazione dell'emendamento Vietri 16.6 e che l'emendamento è stato sottoscritto dai rappresentanti del Gruppo della Lega.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vietri 16.6, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Sportiello 16.03, Panizzut 16.04, Caiata 16.05 e Malavasi 16.06; esprime quindi parere favorevole anche sugli articoli aggiuntivi Stumpo 16.07 e Sportiello 16.026, a condizione che questi ultimi siano riformulati in identico testo a quello degli identici emendamenti Sportiello 16.03, Panizzut 16.04, Caiata 16.05 e Malavasi 16.06.

Il sottosegretario Federico FRENI si rimette alla valutazione delle Commissioni.

I gruppi di Forza Italia e Fratelli d'Italia, nonché la deputata Bonetti, chiedono di sottoscrivere gli identici articoli aggiuntivi Sportiello 16.03, Panizzut 16.04, Caiata 16.05 e Malavasi 16.06 nonché Stumpo 16.07 e Sportiello 16.026.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Sportiello 16.03, Panizzut 16.04, Caiata 16.05, Malavasi 16.06, Stumpo 16.07 (*Nuova formulazione*) e Sportiello 16.026 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice per la XII Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bagnai 17.3 e Zucconi 17.4 e sull'articolo aggiuntivo Congedo 17.05, purché sia adottata una identica riformulazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Cecchetti 20.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, presidente, avverte che è stata accettata dai presentatori la comune riformulazione degli identici emendamenti Bagnai 17.3 e Zucconi 17.4 e dell'articolo aggiuntivo Congedo 17.05. Avverte altresì che è stata accettata dai presentatori la riformulazione dell'emendamento Cecchetti 20.4.

Le Commissioni approvano le identiche proposte emendative Bagnai 17.3 (*Nuova formulazione*), Zucconi 17.4 (*Nuova formulazione*) e Congedo 17.05 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Le Commissioni approvano inoltre l'emendamento Cecchetti 20.4 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice per la XII Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime

parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Manes 17.01, De Palma 17.02, Cavandoli 17.03 e De Bertoldi 17.04.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Manes 17.01, De Palma 17.02, Cavandoli 17.03 e De Bertoldi 17.04.

Marco OSNATO, presidente, avverte che l'emendamento Centemero 19.2 è stato ritirato dal presentatore. Avverte altresì che i relatori hanno ritirato i propri articoli aggiuntivi 16.027 e 16.028.

Il sottosegretario Federico FRENI richiama l'attenzione delle Commissioni sugli identici emendamenti Colosimo 14.12 e Matone 14.15, già approvati nel corso della seduta. Evidenzia in proposito che – per un proprio errore materiale, del quale si scusa con i colleghi – si è rimesso su tali proposte alle Commissioni, laddove avrebbe dovuto esprimere, a nome del Governo, un parere contrario, non essendo tali proposte dotate di adeguata copertura finanziaria. Chiede pertanto alle Commissioni di valutare la possibilità di una revoca della votazione.

Marco OSNATO, presidente, preso atto delle circostanze rappresentate dal Governo e avendo verificato che non vi è al riguardo alcuna contrarietà da parte dei gruppi, revoca la votazione svoltasi sugli identici emendamenti Colosimo 14.12 e Matone 14.15. Avverte quindi che i presentatori ritirano i predetti emendamenti.

Segnala infine che i relatori hanno presentato gli emendamenti 24.100 e 24.101, volti a recepire le condizioni contenute nel parere formulato dalla V Commissione Bilancio (vedi allegato 1).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 24.100 e 24.101 dei relatori (vedi allegato 1).

Marco OSNATO, *presidente*, essendosi così concluso l'esame di tutte le proposte emendative presentate, comunica che sul provvedimento, oltre al parere espresso dal Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva.

Fa presente infine che i relatori hanno formulato una proposta di correzioni di forma che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « dall'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 3, al primo periodo, la parola: « CSEA » è sostituita dalle seguenti: « Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) » e, al secondo periodo, le parole: « con legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;*

*alla rubrica, le parole: « elettrico e gas » sono sostituite dalle seguenti: « per elettricità e gas ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 3, dopo le parole: « dai commi 1 e 2 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « sono confermate » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « del RepowerEU » sono sostituite dalle seguenti: « del piano REPowerEU »;*

*al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « l'Autorità di regolazione per ener-*

*gia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole: « della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 », le parole: « del Testo Unico delle Imposte sui Redditi » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » e le parole: « legge del 24 dicembre 2007, n. 244 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 dicembre 2007, n. 244, ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: « reti ed ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , reti e ambiente » e le parole: « del DM 6 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 »;*

*alla rubrica, la parola: « agroenergia » è sostituita dalle seguenti: « dell'agroenergia ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, terzo periodo, le parole: « La disposizione si applica » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni del presente comma si applicano ».*

*All'articolo 8:*

*al comma 2, al primo periodo, le parole: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « regione provincia autonoma » sono sostituite dalle seguenti: « regione e provincia autonoma »;*

al comma 5, le parole: « per il suo rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « per la sua attuazione ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « al lordo dell'IVA » sono sostituite dalle seguenti: « al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) »;

alla rubrica, le parole: « Iva su » sono sostituite dalle seguenti: « Imposta sul valore aggiunto sul » e dopo la parola: « payback » sono inserite le seguenti: « relativo ai ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « Sanitario Nazionale (SSN) » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;

ai commi 2 e 6, le parole: « Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;

al comma 3, le parole: « l'ANAC » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità nazionale anticorruzione » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 4, le parole: « decisione a contrarre » sono sostituite dalle seguenti: « decisione di contrarre »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « e gli enti » e, al secondo periodo, la parola: « SSN » è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale ».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: « sanitario nazionale SSN », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale », le parole: « emergenza – urgenza » sono sostituite dalla seguente: « emergenza-urgenza », la parola: « CCNL », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro »;

al comma 3, le parole: « e dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: », dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo la parola: « complessivi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « comparto sanità e » sono sostituite dalle seguenti: « comparto sanità, e, »;

al comma 4, dopo le parole: « cui concorre lo Stato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: « SSN », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale »;

al comma 2, le parole: « servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale »;

al comma 3, le parole: « tali attività » sono sostituite dalle seguenti: « tale attività »;

al comma 5, le parole: « nazionale in possesso » sono sostituite dalle seguenti: « nazionale, in possesso »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « a cui applicare il » sono sostituite dalle seguenti: « per l'applicazione del » e le parole: « le Aziende e gli Enti » sono sostituite dalle seguenti: « le aziende e gli enti ».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera a), le parole: « il primo periodo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo, le parole: »;

alla rubrica, dopo le parole: « comma 548-bis, » è inserita la seguente: « della ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « o socio sanitarie » sono sostituite dalle seguenti: « o socio-sanitarie, »;

*al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto, »;*

*al comma 3, le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », le parole: « del decreto-legge del » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « convertito in legge » sono sostituite dalla seguente: « convertito »;*

*al comma 4, e parole: « o socio sanitarie » sono sostituite dalle seguenti: « o socio-sanitarie »;*

*al comma 5, le parole: « convertito in legge » sono sostituite dalla seguente: « convertito ».*

*All'articolo 16:*

*al comma 1, lettera b):*

*all'alinea, le parole: « il comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo comma »;*

*al capoverso 2, la cifra: « 2. » è soppressa e le parole: « di cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui »;*

*alla rubrica, le parole: « contrasto agli episodi di violenza » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto degli atti di violenza ».*

*All'articolo 17:*

*al comma 1, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « del contribuente » sono sostituite dalle seguenti: « presentata dal contribuente ».*

*All'articolo 20:*

*al comma 1, lettera a), la parola: « superano » è sostituita dalle seguenti: « superino l'ammontare di »;*

*al comma 3, le parole: « dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 ».*

*All'articolo 21:*

*al comma 1, lettera a), le parole: « 2022, 197 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, n. 197 »;*

*al comma 2:*

*alla lettera a), le parole: « all'articolo 4, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4 del »;*

*alla lettera b), le parole: « presidente della repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Repubblica »;*

*alla rubrica, dopo le parole: « e 179 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».*

*All'articolo 22:*

*al comma 1, le parole: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione. » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione ».*

*All'articolo 24:*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « asbesto correlate » sono sostituite dalla seguente: « asbesto-correlate » e dopo le parole: « n. 257 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al terzo periodo, le parole: « a carico del fondo » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del Fondo di cui al primo periodo » e le parole: « sul fondo » sono sostituite dalle seguenti: « nel medesimo Fondo »;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, dopo le parole: « 21 dicembre 2017 » sono inserite le seguenti: « , della cui adozione è stata data comunica-*



zione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017 »;

*al secondo periodo, le parole: « delle Imprese » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese » e le parole: « con gli aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « con la disciplina in materia di aiuti di Stato ».*

*Alla tabella A:*

*le parole: « Emilia Romagna » sono sostituite dalle seguenti: « Emilia-Romagna ».*

*Alla tabella B:*

*dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o provincia autonoma »;*

*le parole: « Friuli-Venezia Giulia » sono sostituite dalle seguenti: « Friuli Venezia Giulia ».*

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzati a riferire oralmente in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina all'1.20 di mercoledì 10 maggio 2023.**

## ALLEGATO 1

**DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 2.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 28,5 milioni.*

**2.5.** (Nuova formulazione) Cannata.

## ART. 4.

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i

nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca.*

\* **4.35.** (Nuova formulazione) Gadda, Del Barba, Bonetti.

\* **4.37.** (Nuova formulazione) Schullian.

\* **4.38.** (Nuova formulazione) Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

1. Per l'anno 2023 è concesso un contributo pari a 1 milione di euro in favore

del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il bacino minerario della Maiella (ex SP 60).

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 29 milioni.*

**4.022.** (Nuova formulazione) D'Alfonso, Merola.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)*

1. Per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 35 milioni di euro per l'anno 2023 » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Delle risorse di cui al primo periodo almeno 8 milioni di euro sono destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva ».

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti 20 milioni.*

\* **4.025.** (Nuova formulazione) Rubano, Benigni, De Palma, Sala.

\* **4.026.** (Nuova formulazione) Lucaselli, Congedo.

ART. 7.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: risparmio energetico inserire le seguenti: previsti all'articolo 16-bis del testo*

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,.

\* **7.1.** (Nuova formulazione) Gebhard.

\* **7.2.** (Nuova formulazione) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

\* **7.3.** (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola.

\* **7.4.** (Nuova formulazione) Congedo, Colombo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

\* **7.5.** (Nuova formulazione) De Palma, Sala, Rubano.

\* **7.6.** (Nuova formulazione) Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Semplificazione temporanea per installazione impianti fotovoltaici)*

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « collocati a terra » sono inserite le seguenti: « o su coperture piane o falde »;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale ».

\*\* **7.058.** (Nuova formulazione) Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

\*\* **7.059.** (Nuova formulazione) Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 581 dopo le parole: « per l'anno 2022 » sono inserite le parole: « e di 9 milioni di euro per l'anno 2023 »;

b) al comma 582 dopo le parole: « 28 febbraio 2022 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2022, ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023 ».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 21 milioni.

**7.068.** Benigni, Bonetti, Borrelli, Centemero, Congedo, Del Barba, Fenu, Furfaro, Gebhard, Merola, Panizzut, Quartini, Rubano, Vietri, Zanella.

ART. 8.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato con le seguenti: o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti.

Conseguentemente:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: non rinunciano al contenzioso attivato con le seguenti: non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di cor-

responsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti *internet* istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.

\* **8.12.** I Relatori.

\* **8.13.** Lucaselli, Congedo, Ciocchetti.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono altresì tenute, su eventuale richiesta dell'azienda interessata dalla richiesta di ripiano, a rendere disponibili i riferimenti e le copie documentali delle fatture oggetto della medesima richiesta.

1-quater. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e del costo del servizio.

**9.2.** (Nuova formulazione) Benigni, Cappellacci, De Palma, Rubano, Sala.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: impossibilità di utilizzare personale già in servizio,

*aggiungere le seguenti:* sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, *e dopo le parole:* gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore *aggiungere le seguenti:* relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna.

**10.7.** Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

*Al comma 2, dopo le parole:* I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati *aggiungere le seguenti:* o prorogati in caso di contratti in corso di esecuzione *e sopprimere le parole:* esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera.

**10.10.** I Relatori

*Al comma 2, sopprimere le parole:* esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione a contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**10.14.** Panizzut, Gusmeroli, Loizzo, Cavandoli, Lazzarini, Bagnai, Matone, Centemero.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle

procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione ad operatori economici, allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o presidi ospedalieri pubblici.

**10.20.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* I membri del Parlamento possono visitare i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture socio-sanitarie pubbliche. Le visite dei membri del Parlamento ai servizi e alle strutture di cui al presente comma non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio o della struttura.

*7-ter.* Dalle disposizioni di cui al comma 7-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**10.25.** (Nuova formulazione) Rosso, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone.

ART. 11.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:* ai commi 1 e 3 *con le seguenti:* ai commi 1, 1-bis e 3.

**11.8.** (Nuova formulazione) Ciancitto, Ciocchetti.

## ART. 12.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza con le seguenti: Medicina d'emergenza-urgenza.*

\* **12.3.** *(Nuova formulazione)* Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Bonetti.

\* **12.4.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 20-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.

**12.16.** *(Nuova formulazione)* Cattoi, Panizut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli

*Al comma 3, sostituire le parole: l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando con le seguenti: il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.*

**12.17.** Benigni, Rubano, De Palma, Sala.

## ART. 13.

*Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.*

**13.8.** I Relatori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « e amministrativo » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e professionale ».

**13.12.** Ciocchetti, Congedo, Ciancitto, Lancellotta.

## ART. 14.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*b-bis)* dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: « I suddetti accordi sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo ».

\* **14.3.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

\* **14.4.** Bonetti, Del Barba, Richetti.

\* **14.5.** Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

\* **14.6.** Mangialavori, Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

\* **14.7.** Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Alle *start-up* innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, è riconosciuto, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, non-

ché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 28 milioni.

**14.05.** I Relatori.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: o private accreditate, aggiungere le seguenti: comprese quelle del Terzo settore,.

**15.1.** Gadda, Faraone, Bonetti, Del Barba.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: una professione aggiungere la seguente: medica,;

al comma 2, sostituire le parole: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

al comma 3, sostituire le parole: Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,;

al comma 5, dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: numero 2),.

\* **15.2.** Lucaselli, Congedo.

\* **15.3.** Faraone, Gadda, Bonetti, Del Barba.

\* **15.4.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani, Merola.

\* **15.6.** (Nuova formulazione). Lazzarini, Pannizzut, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il numero 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

**15.7.** (Nuova formulazione). I Relatori.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale)*

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. La lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale ».

4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso »;

*b*) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato.

**15.01.** (Nuova formulazione) Ciancitto, Ciocchetti, Morgante, Rosso, Schifone, Vietri, Panizzut, Centemero.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario)*

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza degli operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi al citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026 ».

**15.02.** Casasco, Benigni, Rubano, Saccani Jotti, Bagnasco.

ART. 16.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio



di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, per le relative esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione generale e repressione dei reati, nonché per assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie ivi operanti, possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato sulla base di apposita ordinanza adottata dal Questore-Autorità provinciale di pubblica sicurezza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**16.6.** *(Nuova formulazione)*. Vietri, Benigni, Panizzut.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati « Istituti », dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni

di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: « rapporti di lavoro a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero indeterminato »;

b) al comma 424, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero indeterminato »;

c) al comma 426, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato » sono aggiunte le seguenti: « a tempo indeterminato ovvero »;

d) al comma 427, dopo le parole: « Il personale assunto » sono aggiunte le seguenti: « a tempo determinato »;

e) al comma 428, dopo le parole: « previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale » sono aggiunte le seguenti: « assunto a tempo determinato »;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423. ».

5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.

\* **16.03.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

\* **16.04.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

\* **16.05.** Caiata, Osnato, Lucaselli, Ciancitto.

\* **16.06.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani.

\* **16.07.** (Nuova formulazione). Stumpo, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli.

\* **16.026.** (Nuova formulazione). Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

## ART. 17.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

### Art. 17-bis.

*(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle Regioni e degli enti locali)*

1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, possono prevedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione degli istituti disciplinati dall'articolo 1, commi 227 e 229-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dall'articolo 1, comma 231, della medesima legge.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 con il quale viene disciplinato l'istituto di cui all'art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano il comma 240, in quanto compatibile, e i commi 246 e 247 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.

\* **17.3.** (Nuova formulazione) Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

\* **17.4.** (Nuova formulazione) Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

\* **17.05.** (Nuova formulazione) Congedo, Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

#### ART. 20.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 20 dicembre di ciascun anno. inserire il seguente periodo:* A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

**20.4.** (Nuova formulazione) Cecchetti, Centemero, Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

#### ART. 23.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

#### Art. 23-bis.

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21

febbraio 2011 » sono sostituite dalla seguente: « Assoprevidenza »;

2) al secondo periodo, le parole: « Al predetto Comitato », sono sostituite dalle seguenti: « Ad Assoprevidenza »;

3) al terzo periodo, le parole: « Al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Ad Assoprevidenza »;

b) al comma 5, le parole: « del Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « di Assoprevidenza ».

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 giugno 2023.

**23.033.** D'Alessio, Rosato, Del Barba, Bonetti.

*Nel capo IV, prima dell'articolo 24 aggiungere il seguente:*

Art. 23-bis.

*(Contributo alla fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile »)*

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile »,

di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto.

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 27 milioni.*

\* **23.034.** *(Nuova formulazione)* Iaia, Lucaselli.

\* **24.11.** *(Nuova formulazione)* De Palma, D'Attis, Caroppo.

ART. 24.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**24.01.** Steger, Gebhard, Schullian, Manes, Cattoi, De Bertoldi.

*All'articolo 24, comma 6, alinea, sostituire le parole: commi 1 e 5 con le seguenti: commi da 1 a 5;.*

**24.100.** I Relatori.

*All'articolo 24, comma 6, lettera d), sostituire le parole: 1,69 milioni con le seguenti: 0,79 milioni e dopo la parola: utilizzo aggiungere le seguenti: di quota parte.*

**24.101.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.**

**EMENDAMENTI DEI RELATORI**

ART. 14.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

1. Alle *start-up* innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, è riconosciuto, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regio-

nale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 28 milioni.*

**14.05.** I Relatori.

## ART. 16.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

## Art. 16-bis.

*(Contributo una tantum per l'emergenza del COVID-19)*

1. Alle strutture destinatarie di apposito *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti sottoscritti per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere riconosciuto il contributo una *tantum* previsto dal comma 495 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anche in deroga alle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo comma 495, con oneri a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a ristoro dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati, fino all'importo massimo del 90 per cento del

volume di attività riconosciuto nell'ambito dei medesimi accordi e contratti.

**16.027.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

## Art. 16-bis.

*(Modifica all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)*

1. Il primo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: « Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, coerentemente con la domanda storica ».

**16.028.** I Relatori.